



COMUNE DI MONTEPULCIANO

PROVINCIA DI SIENA

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 213

Adunanza del giorno 30-07-2018

OGGETTO: SERVIZIO PERSONALE - PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE TRIENNIO 2018/2020 ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO AI FINI DELLA REDAZIONE DEL DUP 2019/2021 - ART. 4 D.LGS. 75/2017 - APPROVAZIONE

L'anno Duemiladiciotto, addì Trenta del mese di Luglio alle ore 16:00 in una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Sigg.ri:

PRESENTI	ASSENTI
ROSSI ANDREA (Sindaco)	
GAROSI LUCIANO (Vice Sindaco)	
ANGIOLINI MICHELE (Assessore esterno)	
PROFILI FRANCESCA (Assessore esterno)	
ROSSI FRANCO (Assessore esterno)	
BARBI ANGELA (Assessore esterno)	
6	0

Presiede il Sig. Andrea Rossi Sindaco

Partecipa il Segretario f.f. Dott.ssa Simonetta Gambini incaricato della redazione del processo verbale.

Accertata la legalità dell'adunanza, si passa alla trattativa degli affari che appresso.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE ai sensi e per gli effetti dell'art.39 "Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part time", della L. 27/12/1997 n.449, "1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 2 aprile 1968, n.482";

RILEVATO CHE ai sensi dell'art.6 commi 2, 3, 6 del D.Lgs. n.165/2001, come da ultimo modificato con D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75:

"2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale";

RILEVATO ALTRESI' CHE ai sensi dell'art.6 ter del D.Lgs. n.165/2001, come da ultimo modificato con D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75:

"1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

VISTE le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni" emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con Decreto 8.5.2018;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art.35, comma 4, D.Lgs. n.165/2001 come da ultimo modificato con D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 : "Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4.";

ATTESO che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- i vincoli sono differenziati a seconda che gli enti locali siano o meno soggetti al patto di stabilità interno;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1 c. 557 della L. 27.12.2006 n. 296 ss.mm.ii., ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali;

VISTA la Legge 114/2014, di conversione del decreto legge 90/2014, che introduce il comma 557 quater legge 296/2006, secondo cui *ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione*. Pertanto la spesa del personale deve essere stata per gli enti che erano assoggettati al patto di stabilità nell'ultimo anno inferiore a quella media del triennio 2011/2013;

VISTA la legge di Stabilità (L. 208/2015) la quale, all'art. 1, c. 228 prevede:

“Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento”;

VISTO il D.L. 113/2016 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160;

PRESO ATTO delle innovazioni legislative apportate all'art. 1 comma 228 alla L.F.208/2015 dall'art. 22, comma 2, D.L. 24 aprile 2017, n. 50 in materia di capacità assunzionali:

- la spesa di ogni singola cessazione dell'anno precedente deve essere rapportata ad anno intero indipendentemente dalla data di effettiva cessazione dal servizio (modalità già stabilita in analoga situazione dai DPCM 16/2/2006 attuativi dell'art. 1, comma 198, della legge 266/2005) e su questo importo deve essere calcolata la percentuale del turn over prevista per legge e costituente tetto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato;

- è possibile utilizzare nell'anno successivo facoltà assunzionali o frazioni non utilizzate. In particolare si precisa che ex art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014 “ A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile ”;
- tanto i risparmi per le cessazioni quanto i costi delle assunzioni vanno calcolati al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP;
- ai fini del calcolo del limite di spesa per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, la spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente deve essere “attualizzata” facendo riferimento alle tabelle stipendiali dell'anno in corso;
- a normativa vigente tornerà in vigore l'articolo 3 del DI 90/2014 che afferma che la percentuale del turn over dal 2019 in poi è fissata per tutti i comuni al 100% della spesa dei cessati dell'anno precedente;

VISTO l'art. 30 del D.lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i. rubricato “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse” che prevede la cedevolezza delle nuove procedure concorsuali rispetto alle procedure di mobilità;

VISTA la delib. n. 70/2016 della C.d.C. Piemonte secondo cui *le procedure di assunzione mediante mobilità ordinaria possono essere considerate neutre, operando il principio di neutralità finanziaria elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte (su cui cfr. Sez. Campania deliberazione n. 11/2014/PAR, nonché la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo n. 59/CONTR/10 del 6 dicembre 2010). L'assunzione di personale mediante la procedura di mobilità prevista dall'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 non incide sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall'esterno, posto che, come disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004, “in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente”.*

La mobilità tra enti soggetti a divieti o limitazioni alle assunzioni è libera perché non genera una variazione della spesa complessiva a livello di comparto pubblico, risolvendosi nel mero trasferimento di un'unità di personale tra due distinti enti. La suddetta operazione, essendo neutrale dal punto di vista della complessiva finanza pubblica, non ha incidenza, per il legislatore, sulle capacità assunzionali dell'ente ricevente, che continuano ad essere computate sulla base del rapporto percentuale con le cessazioni (per pensionamento, decesso o altre cause) avvenute nel corso dell'anno precedente.

E' dunque chiaro che il reclutamento mediante procedura di mobilità tra enti soggetti a regime limitativo delle assunzioni non incide sulla capacità assunzionale dell'ente ricevente derivante dalle cessazioni degli anni precedenti (fermo restando il rispetto dei tetti di spesa). Detto in altri termini, la normativa in tema di turn over non trova applicazione in presenza di assunzioni per mobilità all'interno del comparto pubblico;

VISTI gli artt. 33, 34 e 34 bis del D.lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i. (cd “mobilità obbligatoria”), le cui disposizioni culminano con la previsione dell'art.34, comma 6, a mente della quale *“Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'art.39 della legge 27 dicembre 1997, n.449 e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco”;*

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato 3677/2016 secondo cui la mobilità esterna deve essere avviata prima dello scorrimento di una graduatoria valida dell'ente;

RIBADITO che la mobilità tra enti soggetti a divieti o limitazioni alle assunzioni è libera perchè non genera una variazione della spesa complessiva a livello di comparto pubblico, risolvendosi nel mero trasferimento di un'unità di personale tra due distinti enti. La suddetta operazione, essendo neutrale dal punto di vista della complessiva finanza pubblica, non ha incidenza, per il legislatore, sulle capacità assunzionali dell'ente ricevente, che continuano ad essere computate sulla base del rapporto percentuale con le cessazioni (per pensionamento, decesso o altre cause) avvenute nel corso dell'anno precedente;

EVIDENZIATO, per quanto riguarda le limitazioni relative alle forme di lavoro flessibile , quanto segue:

1) l'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, primo e secondo periodo, secondo cui: "A decorrere dall'anno 2011, le pubbliche amministrazioni statali, le agenzie, ecc. (omissis) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni, ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009".

2) l'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto in fase di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha inserito, in forma di inciso novellato, il settimo periodo, secondo cui: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente". Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009".

3) La Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione 2/2015, ha chiarito: "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28." (id est: La Corte, quindi, ha sposato la tesi letterale più restrittiva: nel caso in cui vengano rispettati i vincoli in materia di contenimento della spesa di personale, l'Ente è tenuto comunque a rispettare il limite per il lavoro flessibile pari al 100 % della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2009, ovvero pari al 100 % della media del triennio 2007-2009, qualora la spesa per il lavoro flessibile sostenuta nel 2009 fosse pari a zero.);

4) l'art. 36 del d.lgs. 165/2001 richiede, innanzitutto che si possa accedere a tali forme di lavoro per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h),

i), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

- La circolare n. 3 del 23.11.2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione avente ad oggetto: *“indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”*

RILEVATO, in sintesi, che la programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato degli enti locali soggetti a patto di stabilità (ora pareggio di bilancio) è subordinata ai seguenti vincoli:

1) vincoli finanziari:

- aver rispettato il pareggio di bilancio ed avere effettuato la relativa comunicazione alla RGS entro il termine del 31/3;
- avere rispettato il tetto della spesa del personale, che non deve avere superato quella media del triennio 2011/2013;
- il rispetto del parametro dell’indice di tempestività dei pagamenti di cui all’art. 41 del d.l. 66/2014, non ha più effetti preclusivi delle assunzioni di personale (cfr. Corte Cost. n. 272/2015);

2) vincoli procedurali:

- le assunzioni devono essere inserite nella programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale;
- le assunzioni devono riguardare posti vacanti in dotazione organica e tale documento deve essere stato rideterminato almeno nell’ultimo triennio;
- l’ente deve attestare l’assenza di personale in sovrannumero e/o in eccedenza;
- l’ente deve avere adottato il programma delle azioni positive;
- deve essere stata attivata la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti;
- approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato ed invio dei dati relativi a questi documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (DL n. 113/2016). Il rispetto di questo vincolo oltre i termini fissati dal legislatore consente a partire da quel momento la effettuazione di assunzioni.

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 23 del 22.1.2018 con la quale si è proceduto ad approvare il piano triennale del fabbisogno del personale 2018-2020 e dato atto che lo stesso è stato regolarmente trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica corredato del parere del revisore dei conti;

CONSIDERATO che:

- nell’anno 2018 si sono già verificate n.5 cessazioni di personale dipendente e nello specifico n. 2 cat. B3, n. 2 cat. B1 e n. 1 cat. D1;
- il rapporto personale/popolazione risulta essere superiore a quello previsto dal D.M. 10.4.2017 per cui l’Ente non può beneficiare delle modifiche migliorative per gli enti locali relative al calcolo delle c.d. facoltà assunzionali;

CONSIDERATI i fabbisogni di personale necessari per l’assolvimento dei compiti istituzionali dell’Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell’Ente e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

CONSIDERATA la necessità di prevedere per il triennio 2019-2020-202, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, le assunzioni di personale a tempo indeterminato successive alle cessazioni dal servizio;

RITENUTO altresì di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di

lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 557 e seguenti, della L.27/12/2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio", come previsto dalla Legge di Stabilità 2016);

VERIFICATO inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

VISTO che il Comune rispetta i termini per la programmazione finanziaria nonché il pareggio di bilancio e non incorre, pertanto, nella sanzione del divieto assunzionale;

RICORDATO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 19.6.2017 avente per oggetto "nuova organizzazione degli uffici e dei servizi";

RICHIAMATA la D.G.C. n.11 del 12 gennaio 2018 ad oggetto "Piano Azioni Positive per il Triennio 2018/2020 ex art. 48 D.lgs n.198/2006", dichiarata immediatamente eseguibile;

DATO ATTO dell'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, ex art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., come attestato da ogni singolo responsabile delle aree e dei servizi in risposta alla nota prot. n. 1079/2018 del Segretario Generale; (dichiarazioni agli atti)

DATO ATTO che ai fini dell'utilizzazione della capacità assunzionale e dei resti della cessazione del personale nel triennio precedente a quello di riferimento del fabbisogno di personale, secondo la vigente normativa, risulta la disponibilità per la programmazione del piano assunzionale 2019/2021;

RITENUTO pertanto di adeguare e aggiornare il Piano triennale del Fabbisogno del personale 2018/2020, già approvato con la con deliberazione della G.C. n. 23 del 22.1.2018 in relazione alla programmazione 2019;

CONSIDERATO che il contenimento della spesa per il personale, con riferimento al valore medio della spesa prevista nel triennio 2011-2013 previsto dal sopra richiamato art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, è assicurato, come di seguito indicato:

Spesa media triennio 2011-2013	Spesa prevista anno 2018
€ 3.151.213,37	€ 2.938.989,14

ATTESO che, se necessario, si procederà con apposito atto amministrativo, alla revisione degli assetti organizzativi ai fini dell'impiego ottimale delle risorse umane e in conformità al presente piano dei fabbisogni (art. 6 comma 1 D.Lgs. 165/2001) finalizzata alla razionalizzazione degli apparati amministrativi per meglio perseguire gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;

VISTA la normativa in vigore in materia di assunzione disabili – art. 9 comma 1 della Legge 68/1999 nonché la nota congiunta di ANPAL, Ministero del Lavoro Funzione Pubblica del 10 luglio 2018 in merito al computo delle quote d'obbligo dei disabili;

RIBADITO il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qualvolta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

DATO ATTO che del presente Fabbisogno del personale è stata data informativa sindacale preventiva alla RSU/OO.SS in data 23.7.2018 prot.25441;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta del presente atto dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (Legge finanziaria 2002);

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi uffici

CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- di richiamare le premesse, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione che qui si intendono integralmente riportate;
- di prendere atto che a seguito della revisione della dotazione organica, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
- di adeguare e aggiornare il Piano triennale del Fabbisogno del personale 2018/2020, già approvato con la con deliberazione della G.C. n. 23 del 22.1.2018 in relazione alla programmazione 2019 come di seguito:

<i>Profilo professionale</i>	<i>Cat.</i>	<i>N. posti</i>	<i>Modalità di assunzione</i>	<i>Tempo determinato</i>	<i>note</i>
PROGRAMMA ASSUNZIONI 2018					
Istr. Vigilanza – Agente P.M.	C1	1	<i>art.20 c. 1 D.Lgs. 75/2017</i>		Già avvenuta
Istr. Amministrativo-Contabile	C1	1	<i>art.20 c. 1 D.Lgs. 75/2017</i>		Già avvenuta
Istr. Amministrativo-Contabile	C1	1	<i>Reinternalizzazione personale da società interamente partecipata</i>		<i>Del. C.d.C. sez. reg. Toscana n. 174/13/PAR</i>
Coll. Professionale tecnico	B3	1	<i>Comandato da altra p.a.</i>		<i>Delib. n. 91/2016/SRCPIE/PAR</i>
Istr. Vigilanza – Agente P.M.	C1			x	

Ausiliario del traffico	B3	1		x	
Istr. Amministrativo-Contabile	C1	2		<i>proroga ex D. Lgs. 75/2017 e pt. 3.2.6 circolare PCM-DPF n. 3/2017</i>	<i>Di cui n. 1 full time e n. 1 part time</i>
Coll. Professionale tecnico	B3	5		x	<i>Art. 9 c. 28 D.L. 78/2010</i>
Coll. Professionale cuoco	B3	1		x	<i>Art. 9 c. 28 D.L. 78/2010</i>
Coll. Professionale amministrativo messo	B3	1		x	<i>Art. 9 c. 28 D.L. 78/2010</i>
Istr. Direttivo farmacista	D1	1		x	<i>Art. 9 c. 28 D.L. 78/2010</i>
PROGRAMMA ASSUNZIONI 2019					
Istr. Amministrativo-Contabile	C1	2	<i>art.20 c. 1 D.Lgs. 75/2017</i>		<i>Di cui n. 1 full time e n. 1 part time</i>
Coll. Professionale tecnico	B3	1	<i>Mobilità esterna</i>		<i>art. 30 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.</i>
Istruttore Vigilanza Agente P.M.	C1	1	<i>Mobilità esterna</i>		<i>art. 30 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.</i>
Istruttore Amministrativo-contabile	C1	2	<i>Mobilità esterna</i>		<i>art. 30 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.</i>
Collaboratore Professionale Cuoco	B3	1	<i>Selezione o concorso pubblico con capacità assunzionale</i>		<i>Previa attivazione art. 34 bis e art. 30 D.Lgs. 165/2001</i>
Coll. Professionale amministrativo - messo	B3	1	<i>Selezione o concorso pubblico con capacità assunzionale</i>		<i>Previa attivazione art. 34 bis e art. 30 D.Lgs. 165/2001</i>
Collaboratore Professionale operaio specializzato servizi tecnici	B3	1	<i>Selezione o concorso pubblico con capacità assunzionale</i>		<i>Previa attivazione art. 34 bis e art. 30 D.Lgs. 165/2001</i>
Esecutore amministrativo Part time 18 h	B1	2	<i>Collocamento obbligatorio</i>		<i>Legge 68/99</i>
Istr. Vigilanza – Agente P.M.	C1	2		x	<i>Art. 9 c. 28 D.L. 78/2010</i>
Coll.	B3	6		x	<i>Art. 9 c. 28 D.L.</i>

Professionale tecnico					78/2010
Istr. Direttivo farmacista	D1	1		x	Art. 9 c. 28 D.L. 78/2010
Istruttore Amm.vo	C1	2		X	Art. 9 c. 28 D.L. 78/2010
PROGRAMMA ASSUNZIONI 2020					
Istr. Amministrativo-Contabile	C1	1	<i>Selezione o concorso pubblico con capacità assunzionale</i>		
Coll. Professionale tecnico	B3	1	<i>Selezione o concorso pubblico con capacità assunzionale</i>		
Istr. Vigilanza – Agente P.M.	C1	2		x	Art. 9 c. 28 D.L. 78/2010
Coll. Professionale tecnico	B3	6		x	Art. 9 c. 28 D.L. 78/2010
Istr. Direttivo farmacista	D1	1		x	Art. 9 c. 28 D.L. 78/2010
Istruttore Amministrativo Contabile	C1	2		x	Art. 9 c. 28 D.L. 78/2010

- Di recepire il presente programma nel Documento Unico di programmazione DUP 2019/2020;
- Di dare atto che in data 26.07.2018 è stato espresso parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 19 c. 98 della Legge 448/01 giusto verbale n. 23 del 26.07.2018
- Di dare atto che è stata fornita l'informazione sindacale prevista per legge in data 23.7.2018 prot.25441;
- Di dare atto che il presente provvedimento è coerente con le linee programmatiche e le previsioni di spesa contenute negli strumenti di programmazione dell'ente nonché con le normative vigenti in materia;
- Di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- Di dare atto che il piano triennale dei fabbisogni prevede al suo interno il "piano straordinario di assunzioni per il superamento del precariato" di cui al D.Lgs. 75/2017 – artt. 5, 6 e 20 in materia di lavoro flessibile – e risulta rispondente alle linee guida di cui alla circolare del 23.11.2017 n. 3 del Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione avente ad oggetto "indirizzi

operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”;

- Di dare atto che il piano triennale rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio” nonché i limiti imposti dall’art. 1 comma 557 e segg. della Legge 296/2006 e s.m.i. in tema di contenimento della spesa di personale;
- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui al novellato art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, che nell’ente non è presente personale in soprannumero e/o eccedenza e che pertanto l’ente non deve avviare procedure per la dichiarazione di esubero;
- di dare atto che, sempre nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento delle spese per il personale rimane salvo, per tutto il triennio 2018/2020, il ricorso all’utilizzo dei contratti flessibili per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali nel corso dell’anno;
- di riservarsi la possibilità di adeguare, in qualsiasi momento, il presente Programma triennale del fabbisogno del personale, qualora si verificassero esigenze o condizioni tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento, relativamente al triennio in considerazione;
- di dare atto che l’ente si riserva la facoltà di prevedere eventuali assunzioni mediante l’istituto della mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e, per motivate esigenze di servizio e in attesa della conclusione delle procedure di mobilità e/o nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali, la facoltà di attivare appositi comandi di personale per un periodo di tempo limitato e assunzioni a tempo determinato nel rispetto delle normative di legge;
- di trasmettere copia della presente deliberazione alle OO.SS. territoriali.

SUCCESSIVAMENTE

LA GIUNTA COMUNALE

stante l’urgenza di provvedere;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Andrea Rossi

IL SEGRETARIO f.f.
Dott.ssa Simonetta Gambini



COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
PERSONALE**

Proposta di delibera n. 225 del 17-07-2018

OGGETTO: SERVIZIO PERSONALE - PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE TRIENNIO 2018/2020 ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO AI FINI DELLA REDAZIONE DEL DUP 2019/2020 - ART. 4 D.LGS. 75/2017 - APPROVAZIONE

Parere ai sensi dell'art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica)

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile



COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In merito alla pratica DELG - 225 - 2018 si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Dott.ssa Simonetta Gambini)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è affissa all'albo pretorio dal 31-07-2018 e per 15 giorni consecutivi, *ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267.*

Pubblicata N. 2018002152

IL SEGRETARIO F.F.
Dott.ssa Simonetta Gambini

IL MESSO COM.LE

Per copia conforme all'originale

Lì, 31-07-2018

IL SEGRETARIO F.F.
Dott.ssa Simonetta Gambini

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:

- Comunicazione ai Capigruppo il 31-07-2018 prot. n. _____

ESECUTIVITA'

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-07-2018

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (*art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00*).....

- decorsi **10 giorni** dalla pubblicazione

(*art.134 C. 3 D.Lgs.*

267/00).....

lì, _____

IL SEGRETARIO F.F.

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell'art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.